



Roma, 18/11/2010
Prot. 1257/G

Oggetto: Procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto triennale per la gestione in outsourcing degli archivi per le Sedi provinciali Inpdap di Palermo, Catania, Messina, Siracusa e Trapani
CIG: 0548558C5E

In relazione ai quesiti pervenuti sulla gara in oggetto, al fine di garantire la *par condicio* tra tutti gli operatori economici, si forniscono le seguenti informazioni:

1) Domanda:

E' possibile conoscere il/i nome/i del/i attuale/i gestore/i del servizio oggetto della procedura in corso?

Risposta:

Le unità di archivio da esternalizzare sono attualmente custodite presso le sedi interessate dai servizi appaltati, pertanto non ci sono gestori.

2) Domanda:

In riferimento all'oggetto, dai sopralluoghi effettuati, emerge la necessità di aver chiarito se il cosiddetto Archivio di Deposito sia da considerare come trattamento nelle modalità Archivio Storico o Archivio Corrente.

Infatti nel capitolato a pag. 3 vengono da voi date indicazioni solo per quanto riguarda l'Archivio Storico e l'Archivio Corrente, e cioè:

- il deposito e la conservazione degli stessi in strutture esterne messe a disposizione dalla Ditta aggiudicataria (archivio storico) ovvero la loro gestione presso la Sede (archivio corrente)

Ma l'Archivio di Deposito che secondo le definizioni archivistiche sarebbe il "luogo appositamente designato per la ricezione e la gestione dei documenti archivistici che non sono sufficientemente attivi da essere tenuti negli uffici amministrativi, ma sono troppo attivi per essere trasferiti all'archivio storico o il cui valore non sia sufficiente a garantire la conservazione permanente, ma troppo alto per permetterne la distruzione" e che i responsabili dei vs. archivi utilizzano nella loro organizzazione del lavoro, può teoricamente spingersi a contenere anche il 60/70% dell'intero archivio.

Di conseguenza è di rilevante importanza sapere se tale archivio deve essere spostato nelle strutture esterne o rimanere presso la sede.

Risposta:

Indipendentemente dalla grandezza degli archivi delle sedi, le quantità da delocalizzare sono state individuate allo stato attuale in circa 72.500 unità. Eventuali quantitativi significativamente maggiori che possano intervenire in futuro saranno oggetto di successivo eventuale affidamento nei termini di legge.

3) DOMANDA:

Visti il Disciplinare paragrafo 3, lett. f) “Soggetti ammessi alla gara”; il Capitolato speciale d'appalto art. 4 ppgg. 13-29 “Servizi di gestione degli archivi”; le risposte nn. 2 e 5 pubblicate in data 4 novembre u.s.:

si chiede di confermare l'ammissibilità di un RTI il quale presenti per la società che svolgerebbe i servizi archivistici ed il deposito dei documenti, la certificazione ISO 9001 inerente la categoria EA35 e per la società che svolgerebbe i servizi informatici, la certificazione ISO 9001 inerente la categoria EA33?

Risposta:

Si conferma l'ammissibilità di un RTI il quale presenti per la società che svolgerebbe i servizi archivistici ed il deposito dei documenti, la certificazione ISO 9001 inerente la categoria EA35 e per la società che svolgerebbe i servizi informatici, la certificazione ISO 9001 inerente la categoria EA33.

4) DOMANDA:

In caso di consorzio in possesso di Certificazione UNI EN ISO categ. EA35 e avente ad oggetto l'attività di “progettazione ed erogazione di servizi e sistemi di gestione archivi e flussi di documenti. Si richiede se è possibile disporre dell'istituto dell'avvalimento ex art. 49 D.lgs 163/06 e s.m.i. ai soli fini della integrazione del suddetto certificato con categ. EA33?

Risposta:

No.

In conformità alla vigente normativa, l'avvalimento è consentito nei casi di ricorso ai requisiti oggettivi di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ovvero ai fini della attestazione SOA.

Le certificazioni di qualità rappresentano un requisito soggettivo e come tale non sono oggetto di avvalimento, poiché le stesse sono volte ad assicurare che l'impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni accertato da un organismo qualificato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Federica Cioffarelli)
f.to Federica Cioffarelli